CONCESSIONE DI MUTUI DI FAVORE AI DANNEGGIATI DI GUERRA NEI TERRITORI DELL'AFRICA ITALIANA

# Art. 3

Le indennita' di risarcimento che saranno liquidate a favore del concessionario, dovranno essere totalmente imputate ad estinzione del mutuo.

Sulla quota del mutuo che verra' ad estinguersi per effetto di tali imputazioni, il mutuatario avra' diritto al totale esonero degli interessi.

E' sempre in facolta' del mutuatario di estinguere il mutuo prima della normale scadenza.

Versione in vigore dal 1 giugno 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Concessione di mutui di favore ai danneggiati di guerra nei territori dell'Africa italiana |
| Estremi | Legge 5 aprile 1943, n. 346 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1943 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-mutui-di-favore-ai-danneggiati-di-guerra-nei-territori/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it